

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di NOVARA

LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -

La nota integrativa del bilancio di previsione trova fondamento normativo nell'articolo 10 comma quinto del D.lgs. 118/2011 che identifica anche il contenuto minimo obbligatorio ed in particolare:

- “a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.”

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI

L'art. 151 del TUEL prevede che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, stesso termine entro il quale i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti) per l'anno 2026, fatta eccezione per la TARI il cui termine è previsto entro il 30 aprile. La scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 è confermata al 31 dicembre 2025. Al momento non sono previste proroghe.

E' stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza ed è ora in corso la discussione del disegno di legge relativo alla "Legge di Bilancio 2026".

Nonostante le grandi incertezze dovute alla situazione esterna, si ritiene che si possa approvare in ogni caso entro dicembre una previsione attendibile, prudente e veritiera che tenga conto delle variabili in corso.

Non approvare il bilancio entro il 31 dicembre e gestire in esercizio provvisorio ha delle conseguenze negative sull'operatività dell'Ente tra cui:

- gestire solo l'attività ordinaria in dodicesimi,
- l'impossibilità di attuare nuove
- avere minor tempo per realizzare i nuovi investimenti non previsti nei vigenti strumenti di programmazione.

In questo quadro appare necessario individuare le modalità che consentano di coniugare la costruzione di un bilancio con previsioni congrue, veritieri e attendibili con il rispetto delle tempistiche ordinarie, partendo dalle principali disposizioni normative approvate nel corso del 2025 che avranno riflessi anche sulla programmazione 2026/2028.

In sintesi di seguito le principali misure di interesse per gli enti locali:

Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica del 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 ottobre 2025 ha previsto un tasso di inflazione programmata per il 2026 al 1,5%.

Per quanto riguarda gli schemi di bilancio occorre tener conto di alcune modifiche a partire dal prossimo bilancio 2026/2028 e nello specifico:

- Il D.M. 10 ottobre 2024 (17° decreto correttivo): modifiche all'allegato n. 9 (Bilancio di previsione) al D.Lgs. n. 118/2011: la descrizione del programma 01 della missione 12 attualmente "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", viene sostituita da "Interventi per l'infanzia e i minori", con l'istituzione del programma 11 nella missione 12 denominato "Interventi per asili nido".
- Il D.M. 13 febbraio 2025 (18° decreto correttivo): Allegato a) Risultato presunto di amministrazione: nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto, vengono

previste le due nuove seguenti righe di dettaglio che prima erano ricomprese negli “Altri accantonamenti”:

- Fondo di garanzia debiti commerciali
- Fondo obiettivi di finanza pubblica

Viene confermata l’adozione del Piano annuale dei flussi di cassa, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del D.L. n. 155/2024: al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, gli enti locali adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento

Per quanto riguarda i **trasferimenti statali e contributi alla finanza pubblica** del triennio 2026/2028 si segnala quanto segue:

1. FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE

Come previsto dal comma 449, lettera c), dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), anche per il triennio 2026/2028 prosegue il progressivo abbandono del criterio di distribuzione del FSC basato sulla spesa storica, a favore del criterio basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, iniziato nel 2017.

2. FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI

Il comma 496 dell’art. 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha istituito, a partire dal 2025, il fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, che deve essere contabilizzato al titolo 2° delle entrate, utilizzando un capitolo per ogni quota a destinazione vincolata, come di seguito riportate:

- quota per il potenziamento dei servizi sociali;
- quota per l’incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l’infanzia;
- quota per l’incremento del numero alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico.

3. FONDO REGOLAZIONE FINALE RISORSE COVID-19

Nel bilancio 2026/2028 dovranno essere previste le risorse di cui al D.M. 23 luglio 2024, di riparto del fondo ex comma 508 dell’art. 1 della Legge n. 213/2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, destinati alla regolazione dei fondi COVID.

4. FONDO INCREMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI

Anche per il triennio 2026/2028 vengono assegnati i contributi statali a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021.

Le risorse stanziate vanno ad incrementare il preesistente fondo statale di cui all'art. 57- quater, comma 2, del D.L. n. 124/2019 (fondo incremento indennità dei sindaci fino a 3 mila abitanti).

Con il D.M. del 7 febbraio 2025 sono state assegnate le quote per l'anno 2024, mentre allo stato attuale non risulta ancora assegnata la quota del 2025.

5. FONDO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI CON MENO DI 1.000 ABITANTI

Con il comma 14-bis dell'art. 30 del D.L. n. 34/2019 è stato istituito un fondo statale, dall'anno 2021, per potenziare gli investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

La dotazione del fondo, per gli anni dal 2025 al 2028, è di 140 milioni di euro. Con il D.M. del 18 gennaio 2024 è stato effettuato il riparto delle risorse per l'anno 2024 (ultimo anno di riparto).

Stando all'attuale dato della popolazione il nostro Comune non potrebbe più beneficiare del suddetto contributo.

6. SPENDING INFORMATICA

Dal 2026 gli enti non dovranno più stanziare in bilancio il contributo alla finanza pubblica, meglio noto come "spending informatica", introdotto dai commi da 850 a 853 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), a carico di comuni, province e città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario (RSO) e delle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. SPENDING REVIEW

Dovrà invece essere stanziato in bilancio fino al 2028 il contributo alla finanza pubblica, meglio noto come "spending review", introdotto dai commi da 533 a 535 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, a carico di comuni, province e città metropolitane delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, con esclusione degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Con il D.M. 30 settembre 2024 è stato effettuato il riparto del contributo alla finanza pubblica in questione per ciascun anno del quinquennio 2024/2028.

8. CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Dovrà essere previsto in bilancio fino al 2029 il contributo alla finanza pubblica introdotto dai commi da 784 a 795 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024, a carico di comuni, province e città metropolitane, appartenenti alle RSO e alle regioni Sicilia e Sardegna, con esclusione degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2025, o che abbiano sottoscritto gli accordi per il ripiano del disavanzo.

Per quanto riguarda l'**addizionale comunale IRPEF**, viene prevista la facoltà, per i soli anni d'imposta dal 2025 al 2027, di continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023 (4 scaglioni) in luogo dei 3 previsti.

Per quanto riguarda le aliquote **IMU** si segnala quanto segue:

- dal 2025 gli enti potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- la Conferenza Stato-Città del 10 ottobre 2025 ha approvato il nuovo schema di D.M. che, tenendo conto delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025, aggiorna le condizioni in base alle quali i comuni potranno differenziare le aliquote IMU;
- il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie previste esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A, utilizzando esclusivamente l'apposita applicazione informatica.
- la diversificazione deve rispettare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;
- per il 1° anno di applicazione era obbligatoria la compilazione del prospetto pena l'applicazione delle aliquote base;
- per 2026 non serve una delibera specifica se si intende confermare le aliquote del 2025.

Per quanto riguarda la **TARI**, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Andrà approvato il nuovo PEF per il quadriennio 2026/2029.

Nella formulazione della TARI, occorre considerare le nuove componenti perequative TARI e il bonus sociale rifiuti.

Per quanto riguarda le tariffe del **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** l'art. 19-bis del D.L. n. 95/2025 (decreto economia) prevede la possibilità di rivalutare annualmente il CUP in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In attesa comunque che la legge di bilancio apporti ancora ulteriori novità le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto con deliberazione di Giunta Comunale **n. 22 del 14/10/2025** e approvato con delibera di Consiglio Comunale **n. 18 in data 28/10/2025** tenendo dunque conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno **2025** e per il triennio **2026/2027/2028**.

La Giunta Comunale ha poi assunto in data 25/11/2025 una specifica deliberazione n. 29 per la determinazione delle tariffe anno 2026 e l'individuazione dei costi dei servizi a domanda individuale.

Le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze.

Le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio **al 31.12.2025**, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale;

Con l'entrata in vigore del Dpr 81/2022 gli enti locali sono chiamati a coordinare il nuovo Piao con gli adempimenti che lo stesso ha assorbito. Tra questi un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse umane è svolto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ora trasfusa nel Piano integrato di attività e organizzazione.

Pertanto in questa fase si riportano i dati relativi alla capacità assunzionale sulla base delle norme vigenti, demandando al successivo PIAO la programmazione del fabbisogno specifica per il **2026-2028**.

Il Comune di Mandello Vitta registrando una popolazione al 31.12.2024 di n. 216 abitanti appartiene alla fascia demografica B. In base alla Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari **al 33,50%**.

E' stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011.

Lo stanziamento del fondo di riserva ammontante ad **€. 1.000,00 nel 2026** pari allo 0,33%, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 25.285,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge.

Il fondo di riserva di cassa è previsto in **€. 1.000,00** pari allo 0,33% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

E' stato altresì previsto prudenzialmente un fondo per futuri rinnovi contrattuali per **€. 900,00**;

Negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14.

Le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire e come meglio descritto nei prospetti indicati successivamente;

Al bilancio di previsione finanziario **2026 - 2028** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983 e che gli stessi hanno un livello di copertura nei limiti di legge come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio di previsione.
- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato elaborato lo schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

***CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE
PREVISIONI***

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2026-2028** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono confermati per l'anno **2026** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'eserizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perentivi (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

In allegato viene presentata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al **31/12/2025**,

INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

L'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, il cui importo si stimi pari o superiore a 150.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e

quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

Non essendo previsti, allo stato, per il periodo di valenza del presente D.U.P. interventi di singolo importo superiore a 150.000 euro, il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2026-2028" è negativo, e pertanto risulta negativo anche l'"Elenco annuale 2026".

Si fa espresso rinvio alla deliberazione del DUP 2026/2028, adottato dalla Giunta comunale.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In particolare come da disposizioni di legge sono stati effettuati i seguenti accontanamenti:

- **2026 €. 25.285,00;**
 - **2027 €. 25.895,00**
 - **2028 €. 25.975,00**
-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da

entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, ertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario **2025**, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00.

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI
ALTRI SOGGETTI*

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si fa espresso rinvio alla deliberazione di consiglio comunale che annualmente effettua la cognizione
(delibera C.C. 27 del 16/12/2024)